

N. R.G. 11241/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini Presidente
dott. Giovanni Salina Giudice Relatore
dott. Vittorio Serra Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11241/2020 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] n.
30, BOLOGNA (BO) presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro



██████████ S.R.L., con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ e dell'avv. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliata in PIAZZA
██████████ BOLOGNA (BO), presso il difensore avv. ██████████
██████████

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno così precisato le conclusioni come da note difensive a far parte integrante del verbale di udienza “cartolare” del 12 maggio 2022:

Per parte attrice:

*“respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel merito, **Accertata e dichiarata** la violazione delle norme di cui agli artt. 20 (diritto alla paternità dell’opera), 12, 13 e 14 (diritto di utilizzazione economica, riproduzione e trascrizione dell’opera) LDA od ogni altra ritenuta dal giudice, nonché la responsabilità della convenuta, in ordine alle citate violazioni,*

ordinare alla convenuta l’apposizione della firma della giornalista ██████████ ██████████ in calce a ciascuno degli articoli indicati in narrativa e pubblicati sul sito web de “Il resto del Carlino”, nonché su ogni altra pagina o testata in cui gli stessi risultino pubblicati; **condannare** la convenuta al risarcimento del danno subito dall’attrice, nelle sue varie estrinsecazioni di danno patrimoniale e non patrimoniale (morale) nella misura che si indica forfettariamente in euro 15.000 o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa ovvero ritenuta in via equitativa considerata la durata dell’illecito permanente (ad oggi almeno 7 anni), le disattese richieste in via bonaria di reinserimento della firma dell’attrice (risalenti al 2018), il tariffario minimo dell’ordine dei giornalisti ed i dati di diffusione prodotti;

Ordinare, a norma degli artt. 120 c.p.c. e 166 LDA, la pubblicazione della sentenza, per più giorni consecutivi tra cui un giorno festivo ed a caratteri doppi del normale, sulla prima pagina de Il Resto del Carlino.it, nonché su Quotidiano.net, a spese dei convenuti.



3) Con vittoria di spese, anche generali, competenze, onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”

Per parte convenuta:

“La [redacted] srl, ogni contraria istanza, eccezione deduzione contraria disattese e reiette, conclude affinché l’Ecc.mo Tribunale oggi adito voglia:

- *Respingere le domande avversarie, in quanto infondate in tutti i presupposti di fatto e di diritto.*

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, la società [redacted] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, lamentando, in sintesi, la lesione dei propri diritti autoriali ai sensi degli artt. 12, 13, 14 e 20 della L. n. 633/1941 (di seguito, LDA).

In particolare, l’attrice, giornalista pubblicista regolarmente iscritta al relativo Albo professionale, esponeva di essere stata legata alla società [redacted] s.p.a. – dante causa dell’odierna convenuta [redacted] s.r.l. -, editrice del quotidiano “Il Resto del Carlino”, da un rapporto di lavoro autonomo, ex artt. 2222 e segg. c.c., nel periodo intercorrente tra il 2010 e il 2014, in forza di due successivi contratti formalmente stipulati, rispettivamente, nel gennaio 2011 e ottobre 2012, nel corso del quale (rapporto) aveva prodotto, per conto dell’editore, numerosi articoli di giornale, poi pubblicati con la propria firma sull’edizione cartacea del predetto quotidiano.

Lamentava, tuttavia, l’attrice che ventidue articoli, tra quelli dalla stessa come sopra redatti e, come detto, già oggetto di pubblicazione cartacea, erano stati, successivamente, “ripubblicati” (*rectius*, riprodotti) da controparte sui siti web de “Il Resto del Carlino” e de “Il Quotidiano.net”, senza, però, riportare la propria firma.

Concludeva, pertanto, l’attrice chiedendo, testualmente, “*di ordinare alla convenuta l’apposizione forzata della propria firma sui pezzi pubblicati sul web, nonché la condanna dell’editore al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto delle violazioni dei diritti di cui all’art. 20 (diritto alla paternità dell’opera),*



12, 13 e 14 (diritto di utilizzazione economica, riproduzione e trascrizione dell'opera) LDA (...)", determinato, equitativamente, nella somma totale di € 15.000,00.

Si costituiva in giudizio la società convenuta [REDAZIONE] s.r.l., la quale, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto.

La società convenuta asseriva anzitutto che l'attrice avesse collaborato, in modo non occasionale, con la redazione de "Il Resto del Carlino", e che, pertanto, non le spettasse il diritto a che il nome figurasse nella riproduzione dell'opera, ex art. 40 LDA, sostenendo altresì che, ai sensi dell'art. 65 LDA, trattandosi di articoli privi di carattere economico, politico o religioso, la loro riproduzione non imponeva, comunque, l'indicazione del nome dell'autrice.

Inoltre, la convenuta deduceva che, ai sensi dell'art. 1, ult. cpv., del contratto di lavoro sottoscritto in data 17 ottobre 2012, le parti avevano riservato, in capo all'editore, la facoltà di riutilizzare sulle testate "on line" i "pezzi" giornalistici già pubblicati sulle testate cartacee, senza che ciò comportasse il diritto della giornalista a percepire un ulteriore compenso.

La convenuta, infine, assumeva che fosse facoltà dell'editore di pubblicare detti articoli senza la firma dell'autrice, anche alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 9 del CCNL di categoria e 3 dell'Accordo collettivo in materia di prestazione giornalistica autonoma, contestando, in ogni caso, che i contributi forniti dall'attrice potessero essere qualificati come "opera giornalistica", trattandosi, invece, di pubblicità c.d. redazionale, ovvero informazione pubblicitaria impaginata e redatta similmente ad un normale articolo di giornale.

Nel corso del giudizio, il Giudice, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.



Infine, all'udienza del 12 maggio 2022, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dall'attrice siano, almeno in parte, meritevoli di accoglimento.

Giova anzitutto procedere ad una corretta qualificazione giuridica del rapporto negoziale intercorso tra le parti e ad una precisa definizione dell'oggetto della presente controversia, richiamando, a tal fine, alcuni principi di carattere generale enunciati, in materia, anche da questo Tribunale (v., ad es., sent. Tribunale di Bologna, 24/06/2015, n. 2090; sent. Tribunale di Bologna, n. 518/2017).

Come noto, ai sensi dell'art. 1 LDA, sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; il successivo art. 2 di tale legge contiene, poi, un elenco, esemplificativo e non tassativo, delle opere oggetto di tutela.

E' parimenti noto che il diritto d'autore si acquista, a titolo originario, al momento della creazione dell'opera, che viene definita dall'art. 2756 c.c. come "*particolare espressione del lavoro intellettuale*", senza che siano richiesti ulteriori formalità o atti quali deposito, registrazione o pubblicazione.

Il contenuto del diritto d'autore, descritto dall'art. 2577 c.c., è costituito da un complesso di facoltà, parte delle quali di natura morale e personale (diritti morali), altre di carattere patrimoniale (diritti di utilizzazione economica) concernenti l'opera creata.

I diritti morali d'autore, che trovano fondamento nell'art. 2 della Costituzione e nell'art. 27 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, sono strettamente legati alla persona dell'autore e vengono normalmente inquadrati tra i diritti della personalità; la loro



specifica disciplina, contenuta negli artt. 20-24 LDA e dall'art. 2582 c.c., è diretta a tutelare sia interessi di natura patrimoniale che non patrimoniale.

In particolare, tra gli interessi patrimoniali discendenti dai diritti morali vanno annoverati l'interesse a godere della gamma di vantaggi sociali ed economici che discendono dalla notorietà di creativo intellettuale, quello a fruire dei vantaggi economici derivanti dall'essere indicato al pubblico quale autore, ed altresì quello a monetizzare l'indicazione di paternità offrendo di riferirla a chi sia disposto a pagare un compenso.

Tra gli interessi morali rientra, in particolare, quello ad acquisire e a conservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere.

Tra i diritti morali va incluso, inoltre, il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera (art. 20 LDA), che si estrinseca *a)* nella facoltà di essere pubblicamente indicato e riconosciuto come autore dell'opera, *b)* nella facoltà di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore (art. 21 LDA), *c)* nella facoltà di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, *d)* nella facoltà di disconoscere la paternità di un'opera.

Diversamente, i diritti a contenuto patrimoniale, detti anche diritti di utilizzazione economica, sono distintamente disciplinati dagli artt. 12-19 LDA; a differenza dei diritti morali, i diritti di utilizzazione economica possono essere trasferiti oppure, in taluni casi, degradati a diritti a compenso in caso di utilizzazione dell'opera da parte di terzi.

Precisati nei termini sopra esposti i principi generali regolatori della materia, occorre ora valutare la fondatezza delle molteplici contestazioni di merito mosse dalla convenuta, muovendo da quella concernente il riconoscimento del carattere di opera giornalistica agli articoli di giornale per cui è causa e dal cui esito, ove negativo, discenderebbe l'esclusione delle tutele invocate dall'attrice ai sensi della citata LDA.

Come esposto in premessa, la convenuta ha, sul punto, asserito, testualmente, che *“gli articoli della ricorrente hanno semplicemente veicolato informazioni per conto di terzi*



soggetti, finendo per pubblicizzare locali, esercizi commerciali, iniziative e organizzazioni di categoria, riportando le dichiarazioni dei diretti interessati e fornendo, solamente, le indicazioni geografiche e temporali delle singole attività oggetto di segnalazione” (comparsa di costituzione, pag. 8), rientrando nella fattispecie della c.d. “pubblicità redazionale”.

A tal riguardo, è sufficiente rilevare la genericità di siffatte apodittiche allegazioni, che, oltre ad essere state fermamente contestate dall’attrice, sono rimaste sprovviste di qualsivoglia riscontro probatorio con particolare riferimento ai presunti rapporti di committenza tra l’editore e le aziende asseritamente così “sponsorizzate”.

Nel merito della contestazione in esame, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, agli articoli realizzati dall’odierna attrice vada, comunque, riconosciuta la valenza di opere giornalistiche, tutelate dalla LDA.

In primo luogo, il rapporto di lavoro, intercorso tra la sig.ra [REDACTED] e l’allora [REDACTED] s.p.a., deve essere senz’altro giuridicamente qualificato in termini di contratto di lavoro autonomo in virtù del chiaro tenore letterale degli accordi inter partes che, inter alia, rimandano, per quanto ivi non previsto, agli artt. 2222 e ss. c.c.

Più precisamente, il primo contratto stipulato in data 26 gennaio 2011 era stato testualmente “rubricato” come “*Lavoro autonomo e occasionale ex art. 2222 c.c.*”; il secondo contratto sottoscritto il 17 ottobre 2012 come “*Accordo di prestazione d’opera occasionale*”.

Per di più, in entrambi i contratti di lavoro le parti avevano inserito una clausola inerente la natura giuridica del rapporto, che testualmente stabiliva: “*Lei si obbliga a compiere tale incarico senza vincolo di subordinazione, in assenza di coordinamento con l’attività del committente e senza che vi sia inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, quindi con lavoro prevalentemente proprio ed in completa autonomia circa i modi ed i tempi della prestazione, essendosi tenuto conto della volontà manifestata da ambedue le parti contraenti, e ciò con riferimento sia alla indisponibilità da Lei espressa ad assumere vincoli di dipendenza né di subordinazione, né di orario nei nostri confronti, né dell’Azienda a strutturare il rapporto in questo senso; conseguentemente, (...)*”



l'incarico conferito potrà dar luogo esclusivamente ad un rapporto di prestazione professionale autonoma occasionale, regolata dagli artt. 2222 e seguenti del c.c.”.

Da ultimo, va sottolineata la contraddittorietà della tesi sostenuta dalla convenuta in punto di rilevanza e carattere degli articoli in questione, avuto particolare riguardo al contenuto del doc. 1 dalla stessa prodotto in giudizio, nel quale, contrariamente a quanto asserito, viene dalla stessa operato un riepilogo degli articoli scritti dall'attrice e il corrispondente valore economico.

Infatti, risulta così per tabulas che, nel periodo gennaio 2012 - dicembre 2014 (36 mesi), la [REDAZIONE] avrebbe percepito la somma complessiva di € 12.170,00, per una media di € 338,05 al mese; importo, quest'ultimo, che appare congruo e confacente più al compenso periodicamente spettante ad un collaboratore occasionale che allo stipendio mensilmente dovuto ad un giornalista pubblicitista dipendente o di un collaboratore autonomo stabile (v. Minimi retributivi contrattuali FIEG/FNSI).

Accertata, quindi, la natura autonoma ed occasionale del rapporto di lavoro intercorso tra la [REDAZIONE] quale giornalista professionista, e l'editore committente, e, in particolare, negato l'asserito stabile inserimento dell'attrice nella redazione bolognese de "Il Resto del Carlino", deve, per ciò, escludersi l'applicabilità, alla fattispecie in commento, della deroga al diritto di firma nelle riproduzioni dell'opera così come prevista dall'art. 40 LDA che, espressamente, dispone che: *“Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.”.*

Inoltre, alla luce di quanto affermato, va parimenti esclusa l'applicabilità al caso *de quo* dell'art. 9 del CCNL di categoria, invocato, invece, dalla società convenuta.

Infatti, il richiamato contratto collettivo ha un ambito di operatività soggettivamente limitato, applicandosi, testualmente, solo a *“i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività”* (art. 1 Contratto nazionale di lavoro giornalistico).



Parimenti deve escludersi che l'evocato art. 3 dell'Accordo collettivo in materia di prestazione giornalistica autonoma sia pertinente al caso che qui ci occupa, in quanto tale disposizione disciplina la facoltà dell'editore di riprodurre articoli di giornale senza apporre la firma dell'autore, ma solo per quei giornalisti autonomi che collaborano in maniera coordinata e continuativa all'interno di una redazione.

Va da sé che un'interpretazione estensiva di tale clausola "collettiva", volta a ricomprendere anche i giornalisti collaboratori autonomi ed esterni alla redazione, costituirebbe una inammissibile deroga *in peius* delle norme dettate da fonte normativa gerarchicamente superiore quale è la LDA.

Peraltro, è necessario, in parte qua, rilevare che, secondo la lettera dell'art. 70, co. 3, LDA, *"Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta"*.

Orbene, l'omessa indicazione dei nomi dell'autore (c.d. firma), necessaria ai sensi del citato art. 70, co. 3, LDA, determina, in ogni caso, una violazione del diritto alla paternità dell'opera dell'autore, le cui conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, sono suscettibili di ristoro.

Ne consegue, quindi, l'infondatezza anche della contestazione svolta dalla convenuta, ai sensi dell'art. 65 LDA.

Infatti, tale norma, contenuta nel capo V della LDA, rubricato "eccezioni e limitazioni", così testualmente recita: *"Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali (...) possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato."*

Secondo l'interpretazione di detta disposizione offerta dalla società convenuta, la norma in esame, riferendosi ai soli articoli di attualità di carattere economico, politico o



contratto di lavoro, datato 26 gennaio 2011, il quale non recava la clausola sopra riportata, con conseguente esclusione, in capo all'editore, dei diritti di cui ai citati artt. 12, 13 e 14 LDA.

La tesi da ultimo sostenuta dall'attrice non appare, però, fondata.

Infatti, il successivo contratto stipulato nel 2012, contenendo un espresso richiamo e rinvio all'accordo del 2011, ha costituito, quantomeno, un'integrazione del contenuto di quest'ultimo, dando così vita ad una complessiva disciplina negoziale del rapporto inter partes, regolandone ex novo, da quel momento in avanti (ex nunc), i diritti, le facoltà, gli obblighi e i divieti per entrambi i contraenti, anche e, soprattutto, con riferimento alle riproduzioni/ripubblicazioni effettuate, come nel caso de quo, in data successiva alla sottoscrizione del secondo accordo.

Oltretutto, l'attrice non ha fornito prova adeguata del pregiudizio patrimoniale conseguente alla omesso inserimento della propria firma nelle suddette ripubblicazioni on line.

In particolare, non ha trovato conferma, e anzi appare smentita, la doglianza per cui l'attrice avrebbe subito "*ricadute, in termini di valutazione di adeguatezza a ricoprire gli incarichi per i quali si era proposta*", a causa dell'incongruenza tra il proprio CV e gli articoli online sprovvisti di firma, atteso che lo stesso CV, allegato dall'attrice, fa esplicito riferimento ad una successiva esperienza lavorativa della [REDACTED] proprio come giornalista di cultura e spettacolo, presso Il Giornale.it.

Ne consegue la reiezione, in parte qua, delle domande formulate dall'attrice.

Per quel che concerne, invece, la sopra accertata lesione del diritto morale d'autore, e, in particolare, del diritto non patrimoniale della [REDACTED] ad essere riconosciuta autrice di tali articoli di giornale, va ordinata alla convenuta l'apposizione della firma dell'attrice, quale autrice, sulle riproduzioni *online* dei ventidue articoli *de quibus*.

Inoltre, per quel che concerne la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, da delibarsi sulla base di criteri di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., in considerazione del numero di articoli riprodotti e del periodo di loro permanenza sui



